



## Associazione Sportiva Dilettantistica **HANDBALL FAENZA 1983**

Affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Handball-Pallamano – codice sociale 0630

Iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del

Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021



Faenza, li 30 ottobre 2023

prot. \_\_\_\_\_ rif. \_\_\_\_\_

### OGGETTO: VERBALE di RIUNIONE dell'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre dell'anno 2023 (duemilaventitre) alle ore 20.00, presso la sala riunioni della ditta Tecnut in Faenza, via Zannoni n.11, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Handball Faenza 1983, codice fiscale 91000070689, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- Approvazione del rendiconto annuale 2022-23;
- Approvazione relazione tecnico-sportiva;
- Discussione ed approvazione del bilancio preventivo per la stagione 2023-24;
- Parte straordinaria: Modifiche dello statuto sociale ai sensi del d.lgs. 36/2021 e del d.lgs. 39/2021 e adozione del nuovo statuto;
- Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione signor Matteo Nori il quale, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo Statuto stesso per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara aperta la seduta e nomina quale segretario dell'Assemblea il Sig. Vito Sami.

Il Presidente, in merito al primo punto all'ordine del giorno, espone il Rendiconto Economico Annuale 2022-23, come da copia allegata al presente verbale, che evidenzia un passivo di circa duemila euro e ne pone ai voti l'approvazione. L'Assemblea approva all'unanimità.

Si passa poi al secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente espone i risultati ottenuti nella stagione 2022-23. Ottimi risultati ottenuti dalla squadra di serie B maschile che ha lottato fino all'ultima giornata per tentare di accedere alle Finali Regionali. Discreti i risultati ottenuti con le squadre impegnate nei campionati maschili under 17 e under 15, nell'attività promozionale under 13 ed under 11. Molto bene il lavoro programmato per i progetti di collaborazione con le scuole primarie e medie faentine ripresi dopo i problemi dovuti all'emergenza pandemica. Esprime il suo plauso per il lavoro svolto dai tecnici, dai dirigenti e dagli atleti. L'Assemblea approva all'unanimità.

Per quel che concerne il terzo punto all'o.d.g., il Presidente illustra il preventivo delle spese e delle entrate per l'anno 2023-24; il progetto sportivo prevede la partecipazione agli stessi campionati dello scorso anno con l'aggiunta del campionato agonistico Under 13 maschile. E' previsto una sostanziale conferma dei costi a cui si farà fronte con la ricerca di sponsor con l'obiettivo di chiudere il bilancio in pareggio. L'Assemblea approva all'unanimità.

Si passa infine al quarto punto all'ordine del giorno. Il presidente rileva che il nuovo statuto si presume noto a tutti i presenti in quanto è stato affisso presso la sede sociale.


Il Presidente dell'Associazione prende la parola, illustrando sia le ragioni che hanno portato a dover modificare lo statuto secondo quanto previsto dai decreti legislativi 36/2021 e 39/2021, sia le modifiche apportate.

Al termine dell'illustrazione del Presidente non essendovi richieste di intervento, il Presidente legge gli articoli così come modificati e mette ciascuno di essi in votazione. L'Assemblea approva all'unanimità degli associati presenti e votanti. Il Presidente mette poi in votazione il nuovo statuto sociale, che viene approvato all'unanimità degli associati presenti e votanti e viene allegato al presente atto di cui forma parte integrante.

L'Assemblea dà inoltre mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo la registrazione in esenzione dalla imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della Tabella di cui all'allegato B annesso al Dpr 642/1972 e l'esenzione dalla imposta di registro ai sensi dell'articolo 12, comma 2 bis del d.lgs. 36/2021.

Alle ore 20.50 il Presidente, null'altro essendovi da deliberare in merito all'ordine del giorno, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente



Il Segretario





AGENZIA DELLE ENTRATE  
 DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA  
 UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA  
 del 25/01/2024 al N. 56  
 di pag. 3 per € ~~0~~  
 ESENTE

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

L'addetto  
 Laura Pretati

Art. 1  
 D.Lg  
 deno  
 FAE  
 Art. 2  
 n. 34  
 Even  
 Cons  
 Art. 3  
 1.  
 2.  
 3.  
 4.



## STATUTO

### TITOLO I – Denominazione, sede, scopo

Art.1) E' costituita ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni una Associazione Sportiva denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica HANDBALL FAENZA 1983"

Art.2 ) La sede della associazione viene fissata in Faenza Via Di Sopra n.34.

Eventuali cambiamenti della sede sociale potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo.

#### Art.3) Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della pallamano e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei



limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo: attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; la gestione di centri benessere o fisioterapici; la vendita di articoli sportivi; la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghe qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Art.4) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

## TITOLO II – Soci

Art.5) Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni senza distinzione di sesso, religione, nazionalità, razza o altra condizione discriminante.

Il numero dei soci è illimitato.

Tutti i soci in regola col versamento delle quote associative annuali e di maggior età hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Ogni socio ha diritto ad un voto in sede di assemblea e di Consiglio Direttivo.

Art.6) Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il cui responso sarà inappellabile. Entro otto giorni dall'accettazione della domanda il nuovo socio dovrà pagare la quota fissata dal Consiglio Direttivo, qualunque sia la data dell'iscrizione.

La domanda di ammissione presentata dai minori di età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art.7) I soci sono obbligati a versare annualmente una quota associativa e/o straordinaria in relazione ai programmi di attività predisposti.

Art.8) le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Art.9) La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni

b) radiazione per morosità qualora il socio non provveda entro l'anno sociale a regolarizzare la propria posizione.

c) espulsione per l'indegnità, deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.10) I soci devono mantenere, nei confronti della associazione e dei suoi organi, un comportamento che non rechi danno in alcun modo alla associazione stessa. Il Consiglio Direttivo potrà adottare i provvedimenti necessari a salvaguardare gli interessi e l'immagine dell'associazione.

Art.11) La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non darà luogo ad alcun riparto dell'attivo patrimoniale né al rimborso della quota versata.

### TITOLO III –Patrimonio e bilancio

Art.12) Il patrimonio dell'associazione è costituita:

a) dalle quote annuali versate dai soci;

b) dai beni mobili ed immobili, materiale ed immateriali, di proprietà dell'associazione;

- c) da elargizioni e contributi di terzi;
- d) da qualsiasi provento per attività svolta;
- e) da eventuali avanzi di gestione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.13) L'esercizio sociale viene fissato dal 01 agosto di un anno al 31 luglio dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

I disavanzi della gestione dovranno essere ripianati dai soci con le modalità stabilite dalla assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno esser in nessun caso essere distribuiti tra soci ma dovranno essere accantonati in apposita voce del patrimonio sociale.

#### TITOLO IV – Organi dell'associazione

Art.14) Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

#### CAPO I – Assemblee

Art.15) Le assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie. Possono tenersi in qualsiasi luogo purchè in Italia.

Art.16) L'assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o quando particolari esigenze lo richiedono entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea straordinaria viene convocata in qualunque momento.

Art.17) Le assemblee sono convocate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, su iniziativa di un gruppo di soci rappresentati almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

Art.18) Le assemblee vengono convocate a mezzo lettera raccomandata ai soci almeno cinque giorni prima della data fissata oppure a mezzo affissione nei locali della sede sociale entro lo stesso periodo di tempo prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno. Con lo stesso avviso potrà essere indicata anche la data, ora e luogo della eventuale riunione in seconda convocazione. E' ammessa alla convocazione nello stesso giorno purché intercorra tra le due convocazioni almeno un intervallo di un'ora.

Art.19) Le assemblee ordinarie si costituiscono in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e deliberano a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione si costituiscono con qualsiasi numero di intervenuti e deliberano a maggioranza dei presenti.

Art.20) L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Le assemblee straordinarie si costituiscono in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e deliberano con la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione si costituiscono con la maggioranza assoluta dei soci e deliberano con la maggioranza dei presenti.

Art.21) I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altri soci, aventi diritto, mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore al massimo di due deleghe.

Art.22) L'assemblea ordinaria da convocare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o quando particolari esigenze lo richiedono entro sei mesi, delibera su:

- a) bilancio consuntivo con rendite e spese dell'esercizio e situazione finanziaria
- b) elezioni e cariche sociali
- c) ogni altro argomento posto all'ordine del giorno

Art.23) I bilanci, le relazioni e quant'altro formerà oggetto di esame in assemblea devono essere depositati nella sede sociale ed a disposizione dei soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Art.24) Le sedute delle assemblee sono presiedute dal Presidente della associazione che nomina un socio o non socio a fungere da segretario. Le votazioni avvengono per chiamata nominale e per alzata di mano, tranne nel caso di nomina delle cariche sociali che avvengono a scrutinio segreto, salvo che la maggioranza dell'assemblea non proponga la votazione per acclamazione e questa venga convalidata dalla totalità dei voti. I verbali dell'assemblea, firmati dal Presidente e dal segretario, fanno testo nei confronti dei soci e dei terzi. Le deliberazioni dell'assemblea prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti e dissenzienti.

## CAPO II – Consiglio Direttivo

Art.25) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri, eletto dall'assemblea tra soci aventi la maggiore età. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art.26) Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'associazione. E' investito dei più ampi poteri per la gestione degli affari sociali. Ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il buon andamento della associazione, esclusi quelli che la legge ed il presente statuto attribuiscono alla assemblea dei soci. In particolare:

- a) esegue le delibere delle assemblee
- b) decide sull'ammissione dei soci
- c) nomina gli allenatori ed i capitani delle squadre, i direttori tecnici ed i direttori sportivi, emana regolamenti e norme per il buon andamento dell'associazione
- d) organizza e vigila sull'attività delle squadre
- e) vigili sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti
- f) adotta provvedimenti disciplinari a carico dei soci, degli atleti e dei collaboratori tecnici
- g) presenta annualmente all'assemblea per l'approvazione, il bilancio consuntivo, il conto delle spese e delle rendite, la situazione finanziaria e la relazione tecnico sportiva
- h) fissa le quote annuali di ammissione a socio e ogni altro contributo ordinario e straordinario.

Si riunisce ogni qualvolta lo richieda un componente del Consiglio Direttivo o lo ritenga opportuno il Presidente.

Art.27) Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo la sua elezione, da effettuarsi non oltre quindici giorni all'elezione stessa, elegge fra i propri membri:

- a) il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche il Presidente dell'associazione o semplicemente Presidente.
- b) un Vice presidente, che è anche Vice presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo può inoltre nominare:

- c) un segretario, esecutore delle delibere del Consiglio Direttivo e delle assemblee;
- d) un direttore tecnico;

e) un accompagnatore ufficiale squadre.

Infine il Consiglio Direttivo può affidare particolari incarichi anche ad altre persone, soci o non soci.

Art.28) Il Consiglio Direttivo può essere convocato con ogni mezzo, purchè ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Art.29) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, in esso compresi il Presidente, in caso di sua assenza del Vice Presidente.

Art.30) In caso di dimissioni di singoli consiglieri il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri membri. Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo provocheranno la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dimissionario o giunto al termine del proprio mandato rimane in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'assemblea. Il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario o decaduto, deve convocare l'assemblea generale dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo per un data non posteriore a venti giorni dopo le avvenute dimissioni.

### CAPO III – Il Presidente

Art.31) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione in tutti gli atti, pubblici o privati, qualunque sia la loro portata o natura. Presiede ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, presiede le assemblee dei soci e qualsiasi altra riunione indetta dall'associazione. In caso di assoluta improrogabile urgenza può prendere ogni decisione sottoponendola poi a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione di questo.

In Sua assenza le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

### TITOLO V – Modifiche statutarie

Art.32) Le modifiche al presente statuto possono avvenire solo con delibera dell'assemblea straordinaria con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 20.

In caso di mancata approvazione da parte della F.I.G.H., l'associazione sceglierà tra la rinuncia alla modifica del proprio statuto e la perdita dell'affiliazione e degli eventuali particolari riconoscimenti.

## TITOLO VI – Scioglimento e liquidazione

Art.33) Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono deliberati dall'assemblea straordinaria, appositamente convocata, con l'osservanza in quanto disposto dall'art.20.

Art.34) L'assemblea che delibera lo scioglimento per qualsiasi causa deve nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art.35) L'eventuale residuo attivo, risultante dopo aver estinto ogni debito ed onere dell'associazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge n. 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO VII – Disposizione varie

Art.36) L'associazione e tutti i suoi componenti si impegnano a non adire per tutto quanto ha relazione con le loro attività sportive, ad altra autorità, compresa quella giudiziaria, all'infuori di quella della F.I.G.H. alla quale esclusivamente si dovrà ricorrere, in qualunque caso e senza alcuna eccezione, e della quale si accetta per espressa convocazione ogni deliberazione e decisione.

Art.37) A cura del Consiglio Direttivo potrà essere predisposto un regolamento interno regolante tutte le attività svolte dall'associazione e le relative norme tecnico-disciplinari.

Art.38) Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto e nell'atto costitutivo trovano piena applicazione, per analogia, le norme dello statuto della F.I.G.H., quelle del Codice Civile sulle associazioni e quelle del DLGS n. 460/97.